



# COMUNE DI CERDA

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

**ORDINANZA SINDACALE CONTINGIBILE ED URGENTE N. 13 DEL 20 MARZO 2020**

**Oggetto: Ulteriori misure di contrasto e di contenimento del diffondersi del COVID 19 – (Coronavirus)**

## IL SINDACO

### Visto:

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 - Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020, che ha esteso su tutto il territorio nazionale le misure di cui all'art. 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020;
- Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, che ha ritenuto necessario adottare, sull'intero territorio nazionale, ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

Viste le Ordinanze dell'8 marzo 2020, n. 3 e n. 4, emanate dal Presidente della Regione Siciliana, recante: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, in aggiunta alle misure di cui al D.P.C.M. 08 marzo 2020;

### Vista:

- l'Ordinanza del 13 marzo 2020, n. 5, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, recante: *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, con la quale sono state recepite le misure contenute nel Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020;
- l'Ordinanza del 19 marzo 2020, n. 6, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, con la quale sono state adottate, su tutto il territorio della Regione Sicilia, misure più stringenti per contrastare la diffusione del Coronavirus COVID-19;

**Richiamata** la propria Ordinanza n. 9 del 12 marzo 2020, recante *"Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* - (Coronavirus);

**Considerato** che bisogna dare piena attuazione su quanto disposto, dall'Ordinanza del 19 marzo 2020, n. 6, emanata dal Presidente della Regione Siciliana, per quanto riguarda le attività commerciali, il trasporto pubblico locale, nonché ulteriori adempimenti in materia di igiene e sanità;

**Considerato** inoltre che è indispensabile assumere immediatamente ogni misura di contrasto e di contenimento su tutto il territorio comunale del diffondersi del virus COVID-19;

**Accertato** che le misure adottate con la presente Ordinanza non sono in contrasto con le misure statali e regionali di recepimento, così come previsto dall'art. 35 del Decreto Legge 2 marzo 2020, n. 9;

**Richiamato** l'art. 32, comma 3, della Legge 23 dicembre 1978 n. 833, in materia d'igiene e sanità;

**Visti** gli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

**Richiamato** il vigente Statuto Comunale;

## ORDINA

Per motivi esposti in premessa, da intendersi qui riportati, ad integrazione dell'Ordinanza Sindacale n. 9 del 12 marzo 2020:

- L'attività degli esercizi commerciale (ad esclusione degli esercenti generi alimentari) è consentita solo ed esclusivamente dal lunedì al sabato dalle ore 08,00 alle ore 14,00.
- L'attività di rivendite dei tabacchi resteranno aperti al pubblico dal lunedì al sabato dalle ore 07,00 alle ore 14,00, è consentita l'attività dei distributori automatici di tabacchi (H24). E' vietato l'uso di apparecchi da intrattenimento e per il gioco.
- E' disposta la chiusura domenicale di tutte le attività attualmente autorizzate, fatta eccezione per le farmacie di turno e le edicole.
- Le uscite per gli acquisti essenziali (generi alimentari), ad eccezione di quelle per i farmaci, vanno limitate ad una sola volta al giorno e ad un solo componente del nucleo familiare.
- E' inibito l'ingresso nel territorio comunale ai venditori ambulanti al dettaglio provenienti da altri Comuni.
- E' vietata la pratica di ogni attività motoria e sportiva all'aperto, anche in forma individuale.
- Gli spostamenti con l'animale da affezione, per le sue esigenze fisiologiche, sono consentiti solamente in prossimità della propria abitazione.
- E' interdetta la fruizione delle aree a verde pubblico e dei parchi-gioco.

## DISPONE CHE

### la presente Ordinanza

- Ha validità fino a nuovo provvedimento;
- sia pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune, sul Sito Istituzionale dell'Ente e affissa nei luoghi pubblici;
- venga trasmessa, per opportuna conoscenza e per gli eventuali adempimenti di competenza:
  - alla Stazione dei Carabinieri di Cerda;
  - al Comando di Polizia Municipale;
  - a tutte le attività commerciali presenti nel territorio comunale.

La mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente Ordinanza comporta le conseguenze sanzionatorie previste dall'art. 650 del Codice Penale, se il fatto non costituisce reato più grave.

La pubblicazione ha valore di notifica individuale, a tutti gli effetti di legge.

Avverso la presente ordinanza è ammesso, ai sensi degli artt. 40 e seguenti D.Lgs 2 luglio 2010 n. 104 s.m.i., ricorso giurisdizionale al TAR Sicilia Palermo entro 60 giorni dalla data di notifica dello stesso ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana entro 120 giorni dalla medesima data di notifica.

**IL SINDACO**

*(Salvatore Geraci)*

GERACI  
SALVATORE  
COMUNE DI  
CERDA  
SINDACO  
20.03.2020  
10:03:34 UTC